Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Lunedì, 17 aprile 1933 - ANNO XI — Numero 90

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.**

AVVISO

## INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

**La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».**

**L'Indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice.**

**Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.**

**L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.**

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2073.
**Modifiche allo statuto della Regia università di Modena.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Modena, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170, 30 ottobre 1930, n. 1825, e 1° ottobre 1931, n. 1336;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Modena, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 48, 51, 52 e 57.
In conseguenza della soppressione di detti articoli e delle aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1. — I. Nel primo comma la disposizione di cui alla lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* Scuola di farmacia (corso per la laurea in chimica e farmacia, corso per la laurea in farmacia e corso per il diploma in farmacia) ».

II. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le Scuole di perfezionamento in pediatria, in patologia coloniale e in radiologia e terapia fisica ».

Art. 2. — È soppresso il secondo comma.

Art. 19. — I. Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza:

*a)* è soppresso l'insegnamento di « statistica demografica ed economica », di cui al n. 17, ed è in conseguenza modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti;

*b)* gl'insegnamenti di « scienza delle finanze e scienza bancaria », di « statistica metodologica », di « esegesi delle fonti di diritto romano » e di « diritto industriale », di cui ai numeri 8, 16, 18 (già 19) e 20 (già 21) sono sostituiti rispettivamente con quelli di « scienza delle finanze », di « statistica », di « esegesi delle fonti » e di « diritto agrario »;

*c)* è aggiunto, col n. 21, l'insegnamento di « diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro ».

II. Nell'ultimo comma le parole « di cui ai numeri 1, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 », sono sostituite con le parole « di cui ai numeri 1, 6, 7, 8, 10, 12, 14 a 21 ».

Art. 24. — L'ultimo comma è soppresso.

Art. 33. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia la denominazione dell'insegnamento di « radiologia », di cui al n. 26, è modificata in quella di « radiologia e terapia fisica ».

Art. 37. — Nell'elenco degli esami di profitto da sostenersi per singola materia o per gruppi di materie, il gruppo di materie di « clinica medica e radiologia » è modificato in quello di « clinica medica, radiologia e terapia fisica ».

Gli articoli da 41 a 43, costituenti le « norme generali per le scuole di perfezionamento » sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 41. — Le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà medica hanno lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico delle singole branche della medicina e chirurgia, e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio delle medesime con la qualifica di specialista, a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.
Presidente del Consiglio dei professori delle Scuole è il rettore.

Art. 42. — Alle Scuole di perfezionamento vengono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.
I laureati che vi aspirano debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale indirizzata al rettore e corredata del certificato di laurea e delle quietanze del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi relativi.

Art. 43. — Il direttore di ciascuna Scuola è il professore di ruolo che copre la cattedra da cui si intitola la Scuola; nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore è scelto dalla Facoltà.
Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal direttore, che può sceglierli fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti ed assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza nella specialità: tali proposte sono approvate dalla Facoltà.
Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti ed è presieduto dal direttore.

Art. 44. — Il programma di ogni Scuola viene compilato anno per anno dal direttore della Scuola e sottoposto alla approvazione della Facoltà prima di essere reso noto agli interessati.

Art. 45. — Le date di inizio e di termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tuttavia, per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi, tali date possono essere dalla Facoltà prorogate o spostate.

Art. 46. — La sorveglianza sugli iscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al direttore della Scuola.

La frequenza ai singoli insegnamenti annuali deve essere attestata dai rispettivi insegnanti e notificata al direttore della Scuola.

Art. 47. — Le Commissioni per gli esami di profitto, che dovranno essere sostenuti in epoche da stabilirsi Scuola per Scuola, sono nominate dal direttore di ciascuna di esse. In ogni caso ciascuna Commissione non può essere composta con meno di tre membri.

Art. 48. — L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una Commissione di cinque membri locali, nominata a norma del Regolamento generale universitario e formata di professori componenti la Scuola.

L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scritta, e in una prova pratica stabilita dalla Commissione esaminatrice.

Art. 49. — Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono le stesse che la legge stabilisce per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.

Gl'iscritti che sostengono l'esame di diploma devono inoltre pagare la tassa relativa di L. 200.

Art. 50. — Alle Scuole di perfezionamento s'intendono applicabili le norme legislative e regolamentari in vigore per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto.

Art. 51. — Il Consiglio dei professori della Scuola ha facoltà di esonerare da un anno di corso quei laureati che dimostrino di avere una sufficiente preparazione antecedente nel campo della specialità prescelta od una riconosciuta maturità per l'esercizio professionale, purchè siano in grado di comprovare tali requisiti con documenti e titoli di studio di non dubbia legittimità. Nessuno tuttavia può essere esonerato dall'obbligo di sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma.

Art. 52. — A coloro che hanno frequentato le Scuole e superato le prove relative verrà rilasciato, nelle forme legali, un diploma di specialista a seconda delle finalità delle varie Scuole, da valere a tutti gli effetti di legge ».

Art. 55 (già 46). — È sostituito dal seguente: « La Scuola ha la durata di due anni ».

Art. 59 (già 53). — È soppresso l'ultimo comma.

Dopo l'art. 63 (già 58) è aggiunta la « Scuola di perfezionamento in radiologia e terapia fisica » con il relativo programma:

« Art. 64. — Gli anni di studio necessari per il conseguimento del diploma sono due.

È obbligatorio l'internato di un trimestre nell'Istituto di anatomia patologica, la frequenza ai corsi di fisica, clinica medica, clinica chirurgica, clinica ginecologica, clinica dermatologica, clinica pediatrica e l'internato di un anno nell'Istituto di radiologia e terapia fisica.

Art. 65. — Gli argomenti sui quali il candidato deve essere edotto per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia e terapia fisica sono i seguenti:

fisica dei raggi X;

nozioni generali di tecnica radiologica;

radiodiagnostica ortopedica traumatologica;

radiodiagnostica delle malattie interne (sistema nervoso, apparato respiratorio, tubo digerente, cuore e grossi vasi, apparato urinario, corpi estranei);

trattazione dei casi clinici con speciale riguardo alla radiologia, rontgen-terapia ed elettro-terapia;

fisica delle radiazioni del radium e dei raggi ultravioletti;

radium-terapia, ultravioletto-terapia;

elettro-terapia, termoterapia, massoterapia e meccanoterapia.

Art. 66. — Il corso ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e l'esame di profitto si dà all'inizio del secondo anno ».

Art. 68 (già 60). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di scienze la denominazione dell'insegnamento di « zoologia, anatomia e fisiologia comparate », di cui al n. 6, è modificata in quella di « zoologia e anatomia comparate ».

Gli articoli 79 (già 71) e successivi sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 79. — La Scuola di farmacia conferisce:

a) la laurea in chimica e farmacia;

b) la laurea in farmacia;

c) il diploma in farmacia.

Art. 80. — La durata degli studi per il conferimento della laurea in chimica e farmacia è di 5 anni, di cui l'ultimo anno solare è destinato alla pratica farmaceutica.

La durata degli studi per il conferimento della laurea in farmacia è di 4 anni; durante l'ultimo biennio sarà compiuta la pratica farmaceutica per la durata complessiva di un anno solare.

La durata degli studi per il conferimento del diploma in farmacia è di 4 anni, di cui l'ultimo anno solare è destinato alla pratica farmaceutica.

Art. 81. — Gli insegnamenti della Scuola di farmacia sono impartiti mediante corsi propri e mediante corsi della Facoltà di scienze e della Facoltà di medicina e sono i seguenti:

1. Chimica inorganica (Facoltà di scienze);
2. Chimica organica (Facoltà di scienze);
3. Fisica sperimentale biennale (Facoltà di scienze);
4. Fisica sperimentale (Facoltà di medicina);
5. Botanica (Facoltà di scienze);
6. Mineralogia (Facoltà di scienze);
7. Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica (Scuola di farmacia);
8. Chimica farmaceutica e tossicologica organica (Scuola di farmacia);
9. Materia medica e farmacognosia (Scuola di farmacia);
10. Chimica bromatologica (Scuola di farmacia);
11. Igiene (Scuola di farmacia);
12. Fisiologia e anatomia umana (Scuola di farmacia);
13. Tecnica e legislazione farmaceutica (Scuola di farmacia);
14. Matematica, corso speciale (Facoltà di scienze);
15. Chimica fisica (Facoltà di scienze);
16. Chimica biologica (Facoltà di medicina).

Art. 82. — Gli insegnamenti sono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali.

Alcuni insegnamenti sono integrati con esercitazioni pratiche nei laboratori, ed è obbligatoria la frequenza a queste esercitazioni per gli studenti iscritti ai rispettivi corsi teorici: le esercitazioni pratiche sono seguite da una prova di esame.

Oltre le esercitazioni integranti i corsi teorici, sono tenute, nel laboratorio di chimica farmaceutica, esercitazioni di preparazioni chimiche, di analisi qualitativa, di analisi quantitativa, di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 83. — La Scuola pubblica ogni anno l'ordine degli studi consigliato per gli aspiranti alle due lauree e al diploma, indicando quali insegnamenti dovranno essere integrati da esercitazioni pratiche e quali materie della Facoltà di medicina e chirurgia e di quella di scienze potranno essere scel-

te dallo studente, in aggiunta a quelle indicate nell'art. 81, ai fini della formazione dell'ordine degli studi.

In ogni caso il numero delle materie delle altre due Facoltà non potrà essere superiore a tre.

Art. 84. — Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre materie, intendendosi tra queste anche le esercitazioni di cui all'art. 82, comma 3°.

Art. 85. — Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia lo studente dovrà avere preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 15 degli insegnamenti di cui all'art. 81 (escluso il n. 4) e all'art. 83. Oltre le esercitazioni pratiche integranti i corsi, lo studente dovrà avere frequentato per un anno le esercitazioni di preparazioni chimiche, quelle di analisi qualitativa, quelle di analisi quantitativa e per due anni le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 86. — Per il conseguimento della laurea in farmacia lo studente dovrà avere preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 12 degli insegnamenti di cui all'art. 81 (il n. 3 o il n. 4 a scelta). Oltre le esercitazioni pratiche integranti i corsi teorici, lo studente dovrà avere frequentato per un anno le esercitazioni di preparazioni chimiche, quelle di analisi qualitativa, quelle di analisi quantitativa e per due anni le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 87. — Per il conseguimento del diploma in farmacia lo studente dovrà avere preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 9 materie e frequentato almeno 4 corsi di esercitazioni pratiche e superate le relative prove di cui all'art. 81 (il n. 3 o il n. 4 a scelta) e all'art. 83. Oltre le esercitazioni pratiche integranti i corsi teorici, lo studente dovrà avere frequentato per un anno le esercitazioni di preparazioni chimiche, quelle di analisi qualitativa e quelle di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 88. — Gli esami sono dati per singole materie salvo quanto possa disporre in contrario la Scuola, la quale, in tal caso, indicherà gli aggruppamenti delle materie nel manifesto degli studi.

Art. 89. — L'insegnamento della chimica farmaceutica e tossicologica, di cui ai numeri 7 e 8 dell'art. 81, viene diviso in due parti e per ciascuna viene dato un esame distinto; per la validità, agli effetti degli articoli 85, 86 e 87, è necessario che siano superati entrambi gli esami.

Art. 90. — La pratica farmaceutica sarà effettuata presso una farmacia autorizzata dal Consiglio della Scuola e dovrà avere la durata complessiva di un anno solare.

All'inizio del periodo della pratica lo studente presenterà alla segreteria il certificato di iscrizione rilasciato dal direttore della farmacia; altro certificato attestante la durata della pratica presenterà prima di accedere agli esami di laurea o di diploma.

Art. 91. — L'esame di laurea in chimica e farmacia consiste:

*a*) in una serie di prove pratiche precedenti la seduta di esami di laurea concernenti:

analisi qualitativa;
analisi quantitativa;
analisi tossicologica e bromatologica;
preparazioni farmaceutiche;
saggi di riconoscimento e di purezza di un medicamento officinale.

Di queste prove il candidato stenderà una relazione scritta;

*b*) nella discussione davanti la Commissione di laurea:

1° di una dissertazione scritta, presentata alla segreteria 15 giorni prima, sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie proprie della Scuola, di carattere sperimentale;

2° di due su tre tesi scelte dal candidato su materie della Scuola diverse da quelle che forma oggetto della dissertazione scritta;

3° delle prove pratiche di cui alla lettera *a*);

*c*) nel riconoscimento delle piante, di droghe e di medicamenti inscritti nella farmacopea ufficiale;

*d*) in interrogazioni sulla farmacopea, sulla tecnica farmaceutica, sulla lettura e interpretazione di ricette e sulla legislazione farmaceutica.

Art. 92. — L'esame di laurea in farmacia consiste:

*a*) in una serie di prove pratiche precedenti la seduta di esami di laurea concernenti:

analisi qualitativa;
analisi quantitativa;
analisi bromatologica;
preparazioni farmaceutiche;
saggi di riconoscimento e di purezza di un medicamento officinale.

Di queste prove il candidato stenderà una relazione scritta;

*b*) nella discussione davanti alla Commissione di laurea:

1° di una dissertazione scritta, presentata alla segreteria 15 giorni prima, sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie proprie della Scuola preferibilmente di carattere sperimentale;

2° delle prove pratiche di cui alla lettera *a*);

*c*) nel riconoscimento di piante, di droghe e di medicamenti inscritti nella farmacopea ufficiale;

*d*) in interrogazioni sulla tecnica farmaceutica, sulla lettura ed interpretazione di ricette e sulla legislazione farmaceutica.

Art. 93. — L'esame di diploma in farmacia consiste:

*a*) in una serie di prove pratiche precedenti la seduta di esame di diploma concernenti:

analisi qualitativa;
preparazioni farmaceutiche;
saggi di riconoscimento e di purezza di un medicamento officinale e dosaggio volumetrico.

Di queste prove il candidato stenderà una relazione scritta;

*b*) nella discussione davanti alla Commissione di diploma delle prove pratiche di cui alla lettera *a*);

*c*) nel riconoscimento di piante, di droghe e di medicamenti inscritti nella farmacopea ufficiale,

*d*) in interrogazioni sulla farmacopea, sulla tecnica farmaceutica, sulla lettura ed interpretazione di ricette e sulla legislazione farmaceutica.

Art. 94. — La Commissione per gli esami di laurea in chimica e farmacia e di laurea in farmacia è costituita da 11 membri, tra i quali di regola 7 professori della Scuola, 2 liberi docenti e 2 farmacisti.

La Commissione per gli esami di diploma è costituita da 9 membri tra i quali di regola 6 professori della Scuola, un libero docente e 2 farmacisti.

Art. 95. — I laureati e diplomati in altre discipline che aspirino alla laurea in chimica e farmacia, o alla laurea in farmacia, o al diploma in farmacia, e i diplomati in farmacia che aspirino alla laurea in chimica e farmacia o in farmacia, sono ammessi a quell'anno di studio che il Consiglio della Scuola giudicherà, caso per caso, tenendo conto dei

corsi frequentati, degli esami superati e delle votazioni in ciascuno di essi riportate. È in ogni caso necessario, per l'iscrizione a qualunque anno di corso, che i laureati e i diplomati in altre discipline siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito tanti anni prima, quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

La Scuola inoltre determina caso per caso il numero minimo dei corsi e delle esercitazioni che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame per ottenere il nuovo titolo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 331, foglio 53.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 277.
**Nomina di un nuovo Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Asola e proroga della gestione stessa.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del testo unico delle leggi sulle case popolari ed economiche, approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto in data 29 gennaio 1931 con il quale il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Asola (Mantova) è stato sciolto ed il ragioniere capo della Regia prefettura di Mantova è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria di quell'Ente per la durata di mesi sei dalla data del decreto stesso;

Visti i Regi decreti in data 29 luglio 1931, 15 ottobre 1931, 18 aprile 1932, 14 luglio 1932, 14 ottobre 1932 con i quali detto termine è stato prorogato al 31 gennaio 1933;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931 con il quale in sostituzione del commissario predetto è stato nominato nella carica stessa il sig. rag. Silvio Guida;

Vista la lettera 5 gennaio 1933, n. 242, con la quale S. E. il prefetto di Mantova comunica che il detto sig. rag. Silvio Guida è stato trasferito in altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario suddetto ed alla concessione di una congrua proroga della gestione straordinaria di quell'Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il rag. sig. Silvio Guida cessa dalla carica di Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Asola, ed è nominato nella carica stessa il cav. Alfredo Gamba.

Art. 2.

Il termine assegnato per la gestione straordinaria dell'Istituto sopradetto è prorogato al 30 aprile 1933-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo registro 331, foglio 58.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. 278.
**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Firenze.**

N. 278. R. decreto 16 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1933 - Anno XI*

---

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1933.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Genova.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Genova e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Nella zona di Val di Noci in provincia di Genova, e precisamente nei comuni di Davagna e Montoggio rimane vietato l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34.

La Commissione venatoria provinciale di Genova avrà cura di portare a conoscenza degli interessati, nel modo che riterrà più opportuno, i confini della detta zona che sono i seguenti:

Da quota 120 presso Cavassolo sempre lungo il torrente Arvigo per quota 160 e, proseguendo sino alla cresta del Monte Bastia, a quota 885; cresta principale Appennino Monte Bastia, Monte Candelozzo e quote 1003, 1021, 1001, 1030 e 1017; da quota 1017 lo spartiacque in linea a Monte Spina quota 961 inclusa; sulla linea di livello quota 961 al versante opposto e sempre in linea di livello a quota 961 sino a Fogliarino quota 681; da quota 681 in linea a Valle torrente Laccio sino all'altezza di Crosi; da Crosi seguendo il torrente Laccio all'altezza di quota 441; da quota 441 in linea a quota 570 in linea a colle Teitin quota 916; da quota 916 in linea a Monte Bano quota 1035; da quota 1035 a quota 856 a quota 781 a quota 500 Fornace; da Fornace lungo la strada carrozzabile Montoggio-Creto, sino a quota 471; da

quota 471, costeggiando il Rio di Creto, sino a quota 550 ed a quota 613; da quota 613 in linea a quota 823 a quota 845 Monte Cornua-Monte Alpesisa quota 979, quota 791 Pian di Croce quota 777 in linea a Colle della Croce quota 408; da quota 408 Monte Caviglia in linea a quota 120 presso Cavassolo.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(1701)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1933.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pistoia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pistoia e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

L'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma rimane vietato, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nelle località ascritte alla zona 3ª, in provincia di Pistoia, limitate come appresso;

A nord della Provincia: strada provinciale da Le Piastre a Prunetta (Incassi) e da Prunetta alla Margine di Momigno; mulattiera per Sarripoli fino alla Casa Paladina; mulattiera dalla Casa Paladina (sulla strada di Sarripoli) fino a Popigliana; strada carrozzabile da Popigliana fino a Ponte del Vincio di Prandeglio; mulattiera dal Ponte fino a Campiglio; sentiero da Campiglio per Marciana e Celle, fino alla Statale; Statale fino alle Piastre.

A sud della Provincia: strada provinciale da San Baronto-taglio, Indicatore, Casilea, Torretta di Papiano; mulattiera da Torre di Papiano a Monte Fiore e da Monte Fiore a Casa dell'Uomo; strada carreggiabile da Casa dell'Uomo fino a Forrottoli-sopra (strada che passa da Casa della Guardia e Granchiaia); linea da Forrottoli-sopra a Collelungo; strada carreggiabile da Collelungo a Frantoiaccio sulla strada provinciale; strada provinciale da Frantoiaccio fino a San Baronto-taglio.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(1702)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1933.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Roma.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

In comune di Subiaco, delimitato a sud dal fiume Aniene, ad est dal fosso dell'Inferniglio e dalla strada mulattiera Jenne-Livata, a nord dallo stradello che va dal passo del Lupo allo Scrimone di S. Donato e dal fosso di S. Donato, l'esercizio venatorio rimane vietato, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34.

La Commissione venatoria provinciale di Roma porterà a conoscenza degli interessati i confini di detta zona.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(1703)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1933.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Belluno.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Belluno e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

In provincia di Belluno, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma rimane vietato nel territorio dei Monti Terne, Tesa (detto Talvena), Veron (detto Cos'ciet) e Valli relative, delimitato dai seguenti confini:

Nord: Val Greva - Costalunga - S. Giorgio - Monte Pala - Forcella di Oderz - Cima Burel - Forcella del Marmol; est: Forcella del Marmol - Torrente Ardo fino alla confluenza valle del Medone - segue strada ponte del Gargador-Conzago; sud: Strada comunale Conzago, Tisoi, Libano, Bandola, Peron; ovest: Passerella Peron - Torrente Cordevole fino alla confluenza Val Greva.

Nel territorio predetto è anche vietato introdurre cani di qualsiasi specie.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: ACERBO.

(1704)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1933.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in territorio di Roma.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta del R. Governatorato di Roma e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Lungo la striscia di arenile e di terreno che trovasi tra il mare e la tenuta di Castel Fusano (Roma) l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, rimane vietato fino a nuova disposizione.

Il Governatorato di Roma, d'intesa con la Commissione venatoria provinciale, porterà a conoscenza degli interessati il detto divieto, nel modo che apparirà meglio opportuno.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: Acerbo.

(1705)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1933.

**Restrizioni all'esercizio venatorio in tenuta « Muratella-Maccarese » (Roma).**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Vista la proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma, rivolta ad ottenere che, sui terreni tutti, già costituiti in riserva di caccia denominata « Maccarese-Muratella », come tale revocata con decreto Ministeriale 1° aprile c. a., venga disposto l'assoluto divieto dell'esercizio venatorio, per l'annata venatoria 1933-34, a protezione delle specie di selvaggina che a cura della Società anonima « Bonifiche Maccarese », verranno lanciate nella zona stessa, a scopo di ripopolamento;

Udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Art. 1.

Nella tenuta « Muratella-Maccarese », già costituita in riserva di caccia e come tale revocata con decreto Ministeriale 1° aprile 1933-XI, rimane vietato l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34.

La Commissione venatoria provinciale di Roma porterà a conoscenza degli interessati, nel modo che riterrà meglio adatto, il disposto di cui al presente decreto e d'intesa con la Società anonima « Bonifiche Maccarese » stabilirà il termine entro il quale la scritta delle attuali tabelle deve essere modificata per indicare il divieto a norma dell'art. 24 del testo unico. Parimenti stabilirà la zona litoranea di m. 500 lungo la quale, nell'epoca primaverile, è consentita la caccia col fucile alla quaglia, caccia questa che sarà l'unica consentita nella località a cui si riferisce il presente decreto.

Art. 2.

Il piano di ripopolamento dei terreni dei quali si tratta sarà concretato dalla Commissione venatoria provinciale, e la Società « Bonifiche Maccarese », una volta che sia approvato da questo Ministero, è tenuta ad attuarlo sotto il controllo della Commissione medesima.

La eventuale inadempienza, controllata anche da questo Ministero, porterà con sè la revoca del presente decreto, senza che la Società anonima « Bonifiche Maccarese » possa far valere nessun diritto per le spese già effettuate.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: Acerbo.

(1706)

---

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-612.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marco Dodich fu Gregorio, nato a Pasenatico il 23 luglio 1888 e residente a Vanis, 363, è restituito nella forma italiana di « Dodici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Dodich nata Pinzan di Antonio, nata il 12 aprile 1889, moglie;
2. Giovanna di Marco, nata il 4 novembre 1908, figlia;
3. Maria di Marco, nata il 17 dicembre 1910, figlia;
4. Giovanni di Marco, nato il 18 novembre 1912, figlio;
5. Marco di Marco, nato il 28 febbraio 1919, figlio;
6. Angelina di Marco, nata il 1° settembre 1920, figlia;
7. Benito di Marco, nato il 5 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: Porro.

(8958)

---

N. 11419-618.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Eller di Giuseppe, nato a Muggia il 10 aprile 1875 e residente a Plavia, 87, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Eller nata Pecharich di Michele, nata il 26 agosto 1875, moglie;
2. Luigi di Antonio, nato il 26 agosto 1904, figlio;
3. Pierina di Antonio, nata il 2 dicembre 1913, figlia;
4. Adalberto di Antonio, nato il 2 novembre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8959)

---

N. 11419-619.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Eller fu Antonio, nato a Muggia il 15 aprile 1885 e residente a Muggia, 342, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Eller nata Concion fu Giovanni, nata il 26 luglio 1892, moglie;
2. Bianca di Giovanni, nata l'11 settembre 1914, figlia;
3. Aldo di Giovanni, nato il 24 marzo 1920, figlio;
4. Cesare di Giovanni, nato il 22 agosto 1922, figlio;
5. Bruno di Giovanni, nato il 21 ottobre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8960)

---

N. 11419-1207.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Miloch di Giuseppe, nato a Muggia il 31 agosto 1895 e residente a Laurano, 369, e restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Miloch nata Villach di Gregorio, nata il 3 aprile 1897, moglie;
2. Maria di Mario, nata il 25 maggio 1922, figlia;
3. Mario di Mario, nato il 29 aprile 1924, figlio;
4. Dinora di Mario, nato il 18 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8961)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 86.

### Media dei cambi e delle rendite

del 13 aprile 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19.48 |
| Inghilterra (Sterlina) | 66.59 |
| Francia (Franco) | 76.95 |
| Svizzera (Franco) | 377.70 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.05 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.731 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 16.15 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 58.32 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.98 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.648 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.41 |
| Olanda (Fiorino) | 7.902 |
| Polonia (Zloty) | 219 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 166 — |
| Svezia (Corona) | 3.535 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 76.875 |
| Id. 3,50 % (1902) | 75.825 |
| Id. 3 % lordo | 53.25 |
| Consolidato 5 % | 85.475 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 101.15 |
| Id id Id. 1940 | 102.975 |
| Id. id Id. 1941 | 102.95 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 87.30 |

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.